



2624 -23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

94+ACM

Composta da

Luigi Marini -Presidente -
Angelo Matteo Socci
Antonio Corbo
Enrico Mengoni
Fabio Zunica - Relatore -

Sent. n.lar sez.
CC - 18/11/2 22
R.G.N. 32417/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso l'ordinanza del 29-06-2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Luigi Orsi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto
legge n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 giugno 2022, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza del 6 giugno 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva applicato nei confronti di (omissis) a misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 123, 126, 129, 132, 134, 135 e 136).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, (omissis) ramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa censura il giudizio sulla configurabilità delle esigenze cautelari, osservando che gli elementi valorizzati nell'ordinanza gravata (numero e non occasionalità delle condotte contestate) rivelano la protratta attività criminosa e non anche il perdurante contributo a essa fornita dal ricorrente, il quale svolge un'attività lavorativa stabile e regolarmente retribuita. Né è stato considerato dai giudici cautelari che l'indagato, all'epoca dei fatti, aveva 19 anni e proveniva dall'Albania alla ricerca di un lavoro stagionale, dovendosi altresì tenere conto che i fatti di causa risalgono al periodo che va dal dicembre 2019 al febbraio 2020, per cui il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva non può ritenersi ravvisabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.

1. Premesso che non è in discussione il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di (omissis) in ordine ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, deve osservarsi che anche la valutazione sulla configurabilità del pericolo di reiterazione di reati appare immune da censure, mentre presenta criticità solo l'aspetto concernente la scelta della misura.

Ed invero, nel rimarcare la sussistenza del pericolo di condotte recidivanti, il Tribunale ha ragionevolmente rimarcato le modalità dei fatti, consistiti in plurimi e non temporalmente lontani episodi di spaccio, indubbiamente rivelatori di uno stabile inserimento di (omissis) in ambienti delinquenziali di non trascurabile livello, occupandosi peraltro l'indagato non solo del trasporto e della cessione, ma anche della custodia della droga, ciò a riprova del ruolo qualificato assunto nell'ambito dell'attività illecita in esame, non essendo dirimenti in senso contrario, a fronte della personalità delineata dalle condotte contestate, la mera condizione formale di incensurato del ricorrente e il recente percorso lavorativo da lui intrapreso.

Se dunque la motivazione sull'esistenza del pericolo attuale di reiterazione dei reati non presta il fianco alle censure difensive, un discorso diverso si pone invece rispetto alla conferma della scelta della misura di massimo rigore.

Deve premettersi in proposito che, nel fissare i criteri di scelta della misura, l'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere applicata soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate, prevedendo il comma 3 *bis* che, nel disporre la misura di massimo rigore, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inadeguata, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico a distanza di cui all'art. 275 *bis* cod. proc. pen., dovendosi ribadire in tal senso l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere ragionevolmente che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio.

Ora, nel caso di specie, pur essendo stata correttamente argomentata l'opzione per una misura di tipo custodiale, stante l'elevata propensione a delinquere del ricorrente, deve tuttavia osservarsi che, a fronte di un domicilio certo (l'indagato risulta risiedere in Sparanise), il Tribunale avrebbe dovuto illustrare le ragioni idonee a giustificare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in alternativa alla misura di massimo rigore, non potendosi ritenere sufficienti in senso contrario le considerazioni dell'ordinanza impugnata circa l'impossibilità di fare affidamento sul rispetto da parte dell'indagato delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, essendo peraltro eventuali violazioni delle stesse efficacemente fronteggiabili con i meccanismi di controllo elettronico a distanza.

Né appare di per sé decisiva, in assenza di riferimenti specifici a persistenti legami interpersonali con altri soggetti, l'obiezione circa il fatto che il domicilio ricade nel contesto territoriale dove risultano commessi i reati per cui si procede, non bastando tale rilievo a ritenere altamente probabile che l'indagato reiteri la condotta criminosa, pur essendo nel frattempo sottoposto al regime detentivo domestico, con presidi elettronici in grado di monitorare i suoi movimenti.

2. In definitiva, in presenza di una sostanziale lacuna argomentativa circa la spiegazione delle ragioni che, in una prospettiva concreta e non astratta, sarebbero ostative all'applicazione degli arresti domiciliari con i dispositivi di controllo a distanza del detenuto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al solo giudizio sulla scelta della misura custodiale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Napoli.

